

Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione n. 13557/1133 – II del 02/07/1987

COMUNE DI TRIESTE

Cod. Fisc. e P. IVA 00210240321

Dipartimento Innovazione e Servizi al Cittadino

Direzione Amministrativa

Prot. n. _____

OGGETTO: Procedura mediante RDO su e.Appalti con Offerta Economicamente più Vantaggiosa per il servizio Sportello al Cittadino (SAC) presso gli sportelli dedicati ubicati nel palazzo di via Punta del Forno 3, tre anni da aprile 2025 ad aprile 2028 **Lotto Unico**

CIG: **AGGIUDICATARIO:** _____ (C.F. _____ P.IVA _____)

Premesso che:

con determinazione n. _____, è stata indetta una procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto;

con la medesima determinazione sono stati approvati i relativi elaborati per l'affidamento dell'appalto ed è stato, altresì stabilito di aggiudicare il servizio con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

in esito all'esperimento della procedura di gara, con determinazione dirigenziale n. _____/20____, per le motivazioni ivi addotte, l'appalto è stato aggiudicato alla _____ per l'importo complessivo di Euro _____ (_____/____) IVA esclusa;

visto l'art. 83, comma 3 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i.;

tutto ciò premesso,

tra il COMUNE di TRIESTE, rappresentato dal dott. ing. Lorenzo Bandelli, Direttore del Dipartimento Innovazione e Servizi al Cittadino, domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale di Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, il quale interviene e stipula in rappresentanza del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti degli articoli 107, comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 267 dd. 18.08.2000 e 82 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

e _____ il/la quale interviene e stipula nella sua veste di _____ e legale rappresentante di _____ con sede in _____ Via _____ di seguito indicato anche come "appaltatore", domiciliato/a per la sua carica presso la sede di _____

Si conviene e si stipula il seguente

CONTRATTO D'APPALTO**Art. I. - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il presente appalto ha ad oggetto la fornitura del servizio Sportello al Cittadino (SAC) secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel disciplinare nonché nell'offerta tecnica prodotta in gara dall'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 il Capitolato Speciale d'Appalto, richiamato nella lettera d'invito del _____, fa parte integrante del contratto. Fanno altresì parte del contratto, ancorché non allegate al medesimo, l'offerta tecnica e l'offerta economica dell'appaltatore.

Art. 2. - DURATA

La durata del servizio di Front desk appalto è fissata in 3 anni (due) a decorrere dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 31, comma 2 lettera c) dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 3. - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per gli interventi di cui trattasi, viene stabilito ed accettato in Euro così come segue:

- Servizi a canone _____ (_____/__) oneri per la sicurezza pari a zero, più IVA in misura di legge;
- Servizi a misura (ore suppletive da fatturate solamente qualora richieste dalla stazione appaltante, con specifico ordine di servizio) _____ (_____/__) oneri per la sicurezza pari a zero, più IVA in misura di legge;
- Totale servizi a canone e servizi a misura: _____ (_____/__) oneri per la sicurezza pari a zero, più IVA in misura di legge.

Art. 4. - CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

In esecuzione dell'appalto di cui trattasi l'appaltatore dovrà provvedere a quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Oneri.

Per le modalità operative, i criteri ed i principi ispiratori delle attività demandate all'appaltatore si fa integrale rinvio allo stesso Capitolato, a quanto indicato nei documenti di gara nonché all'offerta tecnica prodotta in gara dall'appaltatore.

Art. 5. - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

Il personale dovrà essere informato in relazione ai contenuti del Capitolato Speciale. Gli accertamenti effettuati in materia di interferenze nello svolgimento delle attività riguardanti l'appalto hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e conseguentemente è stato prodotto il DUVRI, che si rende disponibile, quale parte integrante del presente atto, agli operatori partecipanti alla presente procedura d'appalto. Nel DUVRI viene evidenziata l'assenza di costi per l'attuazione delle misure di contrasto alle interferenze.

L'Appaltatore deve inoltre adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Art. 6. - GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto l'appaltatore ha costituito la garanzia definitiva per l'importo di Euro _____ (_____/__) mediante polizza fideiussoria n. _____ emessa dalla _____ in data _____.

Art. 7. - COPERTURE ASSICURATIVE

La Società aggiudicataria del servizio si impegna a stipulare con primaria Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG e regolarmente in vigore alla data della sottoscrizione dell'Appalto per il servizio di Front Desk, specifica polizza di Responsabilità Civile

verso terzi avente per oggetto e richiamando espressamente nella “Descrizione del rischio” il medesimo oggetto dell’Appalto.

Le caratteristiche minime dell'assicurazione di cui al precedente punto dovranno essere le seguenti:

- responsabilità civile verso terzi: massimale dedicato al Comune di Trieste di almeno Euro 3.000.000,00 (tremilioni) per sinistro e per anno e con validità non inferiore alla durata del servizio; è ammessa anche la polizza con franchigia purché gestita direttamente dalla Compagnia; inoltre deve essere previsto l'obbligo per l'assicuratore di comunicare al Comune di Trieste l'eventuale uscita dal rischio almeno 60 (sessanta) giorni prima e, nel caso di mancato pagamento del premio da parte del contraente, darne comunicazione all'Ente entro i 15 (quindici) giorni dalla relativa scadenza.

L'Aggiudicatario del servizio assumerà a proprio carico il risarcimento dei danni imputabili a responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di Legge qualora detti danni non rientrino in copertura o siano parzialmente risarciti a causa di franchigie o altri scoperti e/o deficienze rispetto alle coperture sopra richieste.

In adempimento a quanto sopra richiesto l'appaltatore ha prodotto la polizza di responsabilità civile verso terzi n. _____ / _____ emessa da _____ in data _____.

Art. 8. - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Responsabile unico del procedimento (RUP) è il Direttore del Dipartimento Innovazione e Servizi al Cittadino che, ai sensi della legge n. 241/90 e dell'art. 15 del d.lgs. 36/2023, svolge tutti i compiti relativi all'affidamento e all'esecuzione del presente appalto che non siano specificatamente attribuiti ad altri soggetti.

Ai sensi dell'art. 114 e dell'allego II.14 del D.Lgs. 36/2023, il Direttore dell'esecuzione (DE) è individuato nella persona della responsabile di P.O. Comunicazione del Dipartimento Innovazione e Servizi al Cittadino.

Art. 9. - RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente capitolato non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”), e successive modifiche e integrazioni, e degli art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e trattati nell'ambito del medesimo procedimento e dell'eventuale,

successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e finalità di cui alla normativa sopra indicata.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al succitato agli artt. 15 e seguenti del GDPR n. 679/2016 al quale si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente paragrafo.

Art. 10. - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 11. - MODIFICHE E VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE, QUINTO D'OBLIGO, PROROGA.

La stazione appaltante può introdurre modifiche al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 120 del Codice dei contratti, nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Per il finanziamento delle attività in aumento potranno essere utilizzate le somme derivanti dai ribassi di gara o altre eventuali risorse rese disponibili a bilancio nel corso dell'esecuzione, fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale.

Art. 12. - PENALI

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto o di quanto previsto nel capitolato d'oneri e nei documenti di gara nonché per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni

contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.

Le penali dovute per il ritardato adempimento e in ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio **sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.**

Per i ritardi nell'esecuzione rispetto alle tempistiche di esecuzione delle attività verranno applicate le seguenti penali:

Ritardato avvio del contratto o di un'attività concordata con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto:	<ul style="list-style-type: none"> • penale dello 0,3 per mille per ogni giorno di ritardo dalla data programmata fino al 5° giorno; • 0,6 per mille per ogni giorno di ritardo dal 6° al 10° giorno; • 1 per mille per ogni giorno di ritardo dall'11° giorno in poi.
Ritardo rispetto al tempo previsto per l'ultimazione di una determinata attività o di tutti gli interventi concordati con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto:	<ul style="list-style-type: none"> • penale dello 0,3 per mille per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo previsto per l'ultimazione dell'attività o intervento fino al 5° giorno; • 0,6 per mille per ogni giorno di ritardo dal 6° al 10° giorno; • 1 per mille per ogni giorno di ritardo dall'11° giorno in poi.
Mancata ottemperanza alla formale richiesta inoltrata del Direttore dell'esecuzione del contratto al Coordinatore del servizio, nel caso in cui venga riscontrata una carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio:	<ul style="list-style-type: none"> • penale dello 0,3 per mille se l'impresa non adempie entro il 1° giorno lavorativo successivo alla segnalazione; • 0,6 per mille per ogni giorno di ritardo dal 3° al 4° giorno; • 0,8 per mille per ogni giorno di ritardo dall'5° al 6° giorno lavorativo • 1 per mille, per ogni giorno di ritardo, dal 7° giorno lavorativo in poi.

L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei servizi previsti.

Il responsabile del procedimento o il direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al dirigente propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del dirigente, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura del servizio alla ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva.

In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Art. 13. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente contratto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 15 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 14. - RECESSO

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con

avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

Art. 15. - FALLIMENTO

L'appalto si intenderà revocato nel caso di fallimento o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'appaltatore che possano pregiudicare lo svolgimento dei servizi oggetto del capitolato.

In caso di fallimento dell'appaltatore la stazione appaltante si avvale, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 124 del D. Lgs 36/2024.

Art. 16. - SPESE DI CONTATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'IVA, sono a carico dell'appaltatore.

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro _____ (_____/____), più IVA in misura di legge.

Il presente atto, essendo soggetto ad IVA, va registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131

Art. 17. - FATTURAIZIONE ELETTRONICA E PAGAMENTO

La fattura potrà essere emessa bimestralmente sulla base delle prestazioni eseguite.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, previo accertamento della prestazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

Si precisa che gli importi fatturabili per ciascuna annualità non potranno essere superiori agli importi (incluso iva) impegnati in determina.

Secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 ¹, **il Comune di Trieste dal 31 marzo 2015² non può più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico**, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. 55/2013.

Per le finalità di cui sopra, l'Amministrazione ha ottenuto dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) il Codice Univoco Ufficio, un'informazione obbligatoria della fattura elettronica che consente al Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate di recapitare correttamente il documento all'Ente.³

Il **"Codice Univoco Ufficio"** al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche intestate al **Comune di Trieste** e che dovrà essere inserito obbligatoriamente nell'elemento del

¹Il DM 55/2013 entrato in vigore il 6 giugno 2013 ha disciplinato l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, in attuazione delle disposizioni della Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214

²La decorrenza dell'obbligo è stata anticipata ai sensi dell'art. 25 comma 1 del D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014

³A titolo informativo e a completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B "Regole Tecniche" al citato DM 55/2013 contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SdI, mentre l'allegato C "Linee Guida" del medesimo decreto riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.

Si invita a consultare, per quanto di proprio interesse, il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica oltre al sito www.indicepa.gov.it in merito all'identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica.

tracciato della fattura elettronica denominato <Codice Destinatario>, è il seguente:

B87H10

Nel corpo della fattura elettronica vanno, altresì, indicati:

- il Codice Identificativo Gara⁴ (**CIG**), da inserire nell'elemento del tracciato fattura elettronica <CodiceCIG>
- tutti gli elementi riconducibili al contratto e/o all'ordine di acquisto, compresi i dati del provvedimento di impegno di spesa
- una puntuale e comprensibile descrizione del bene o servizio
- se si tratta di nota di accredito, la fattura che con essa viene stornata in tutto o in parte
- la corretta natura dell'operazione in caso di non applicazione dell'IVA (esente, non soggetta, non imponibile, esclusa ...)

Si comunica inoltre che il Comune di Trieste è soggetto, ai sensi dell'art. 17 ter comma I DPR 633/1972 al meccanismo della **scissione dei pagamenti** che comporta l'obbligo per il Comune di **pagare al fornitore SOLO il valore imponibile fatturato**, mentre l'IVA regolarmente esposta in fattura va versata all'Erario. Conseguentemente nel campo <EsigibilitaIVA> del tracciato xml della fattura elettronica andrà inserita la lettera "S" che individua il meccanismo della scissione; qualora ricorrano i presupposti di legge per il non assoggettamento al meccanismo citato, resta a carico del fornitore indicare nel campo apposito i relativi **referimenti normativi** (quali, a mero titolo di esempio, i regimi speciali c.d. monofase dell'art 74 DPR 633/72, o del margine di cui all'art. 36 DL 41/1995, o di cui alla Legge 398/91 per le associazioni culturali).

Merita ricordare che, nel caso di compilazione di campi non obbligatori, questi devono essere corretti; in particolare, l'importo da inserire nel campo <ImportoTotale> nei Dati Generali del Documento deve corrispondere alla sommatoria di imponibile, imposta ed eventuali somme fuori campo IVA, mentre nel caso di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti l'importo da indicare nel campo <Importo> nei Dati del Pagamento non deve includere la relativa imposta.

Per agevolare la distribuzione delle numerose fatture elettroniche tra le Aree, Servizi ed Uffici in cui è suddiviso il Comune di Trieste, si richiede infine la Vostra collaborazione invitandoVi a compilare anche il campo del tracciato della fattura elettronica <Causale> presente nei DatiGeneraliDocumento antepoendo alla descrizione della causale vera e propria e separato da questa con il carattere speciale Pipe: | il seguente codice **SISIN**

Tale indicazione, - pur non obbligatoria - è vivamente consigliata poiché serve ad identificare l'unità operativa del Comune di Trieste che segue il rapporto giuridico instaurato con il singolo fornitore, oltre ad impegnare ed ordinare la spesa e a curarne il relativo pagamento, risultando quindi di fondamentale importanza per lo svolgimento dell'iter di liquidazione della fattura elettronica.

Art. 18. - CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

Il presente appalto è soggetto alla clausola di revisione dei prezzi ai sensi degli articoli 9 e 60 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

⁴Tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13/8/2010

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

La rinegoziazione è volta alla conservazione dell'equilibrio originario del contratto.

Art. 19. - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico è tenuto a dare attuazione alle disposizioni di cui alla della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nello specifico è tenuto a:

- a. utilizzare per tutta la durata del presente appalto uno o più conti correnti accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa oggetto del presente capitolato dandone comunicazione alla stazione appaltante;
- b. eseguire tutti i movimenti finanziari inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente appalto garantendone la registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la tracciabilità delle transazioni;
- c. assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (C.I.G.);
- d. comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati gli estremi identificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 20. - SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Art. 21. - NUOVE CONVENZIONI CONSIP

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012, convertito in l. n. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 22. - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

È fatto divieto di cessione anche parziale del contratto pena la nullità dell'atto di cessione. Per le modifiche soggettive che dovessero intercorrere durante il periodo di efficacia del contratto si applicano gli articoli 119 del D. lgs. n. 36/2023.

In sede di offerta la società ha/non ha indicato attività che intende subappaltare.

Art. 23. - OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente appalto l'Affidatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24 maggio 2018, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

I citati atti sono reperibili presso l'indirizzo url:

<http://amministrazionetrasparente.comune.trieste.it/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codici-di-comportamento/> .

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

Art. 24. - RINVIO

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso riferimento alle norme contenute nelle disposizioni dettate in materia dal D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 nonché a quelle del Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti sia in materia di appalti e contratti pubblici relativi a servizi che in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 25. - CONTROVERSIE

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui al Libro V, Parte I – Titolo I del D.Lgs. n. 36/2023.

Nell'ipotesi di accordo bonario ex artt. 210 e 211 del D.Lgs 36/2023 le modalità procedurali da seguire saranno quelle indicate dall'art. 210 stesso.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.

Per ogni controversia inerente o conseguente che dovesse insorgere in dipendenza dell'appalto sarà competente il Foro di Trieste.

Art. 26. - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a _____

Art. 27. - PATTO D'INTEGRITA'

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto di Integrità sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

Luogo e data

Letto e sottoscritto
IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

.....

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LORENZO BANDELLI

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 03/12/2024 13:54:20